

## Gruppo di imprese: nuovo principio in tema di responsabilità per abuso di direzione unitaria

LINK: <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/responsabilita/2019-11-27/gruppo-impres-nuovo-principio-tema-responsabilita-abuso-di...>



Gruppo di imprese: nuovo principio in tema di responsabilità per abuso di direzione unitaria  
Alessandra Cuni e Nicoletta Catanzaro | 27/11/2019 11:17  
Invia articolo per email  
Commento a cura degli avv. Alessandra Cuni e Nicoletta Catanzaro dello Studio CMS  
La recente sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 24943 del 7 Ottobre 2019 ha delineato un nuovo principio in tema di responsabilità per abuso di direzione unitaria, principio che dovrà essere tenuto in considerazione sia nella fase fisiologica dei rapporti tra imprese operanti nel contesto di un unico gruppo direzionale, quando si tratta di individuare la società che esercita direzione e coordinamento nell'ambito del gruppo, sia nella fase patologica, quando si intenda chiamare una società o un ente a rispondere dei pregiudizi conseguenti all'influenza esercitata sulle società assoggettate. Nello

specifico, il caso trattato dalla Corte ha riguardato la configurabilità di un gruppo di imprese anche allorquando alcune delle società interessate abbiano operato in tempi diversi, circostanza, questa, su cui la Suprema Corte non si era mai espressa anteriormente, sebbene fosse intervenuta a plurime riprese sulla disciplina dei gruppi andando a scolpire principi quali la possibilità che la holding ben potesse essere una società di fatto (Cassazione Civile Sez. I, 25/07/2016, n. 15346) ovvero una persona fisica (Cass. civ. Sez. I, 06/03/2017, n. 5520). Partendo da queste sentenze la Corte giunge a precisare che gli artt. 2497 c.c. e seg. del codice civile sono norme ispirate al principio dell'effettività e sono volte a disciplinare la dinamica di un "fatto", e precisamente il fatto dell'abuso di attività di direzione e coordinamento, introducendo un conseguente sistema di

regole di responsabilità. A tale principio deve ispirarsi anche l'indagine volta ad apprezzare l'esistenza di un gruppo di imprese, apprezzamento che non può essere desunto da meri indici o atti formali, quali ad esempio l'adempimento delle formalità attinenti la costituzione delle società oppure l'iscrizione della controllante nella sezione speciale del registro delle imprese riguardante proprio le holding o ancora l'indicazione della holding negli atti e nella corrispondenza della società, e men che meno dalla simultanea operatività delle società unitariamente controllate. Tanto più se si considera che gli adempimenti previsti dall'art. 2497 bis del codice civile non hanno efficacia costitutiva del gruppo, bensì una mera funzione di pubblicità-notizia. Quello che conta è la situazione di fatto dell'esistenza di un unico soggetto direttivo, circostanza questa

desumibile da una serie di indici fattuali quali la riconducibilità del capitale sociale ai medesimi soggetti, l'unicità delle sedi sociali e la promiscuità del relativo utilizzo, l'identità dell'attività imprenditoriale esercitata, la gestione da parte degli stessi vertici, elementi questi rivelatori dell'assoggettamento a un unico centro di interesse. In tale contesto, anche la contemporanea esistenza delle società soggette a un centro di direzione unitario diventa un indice secondario e irrilevante che cede il passo a preminenti valutazioni di carattere sostanziale. Con questa sentenza la Corte di Cassazione impone agli operatori del settore lo sforzo di ricostruire con precisione i rapporti (anche di fatto e occulti) tra tutti i soggetti interessati ad una data operazione, soprattutto allorquando si tratti di valutare potenziali profili di responsabilità per violazione dei principi di corretta gestione societaria e prospettare conseguenti misure correttive. [Clicca per Condividere](#)